

COMUNE DI CONTROGUERRA Provincia di Teramo

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MICRO ASILO NIDO COMUNALE "L'ARCA DI NOE' "

PERIODO 2 ANNI EDUCATIVI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del micro asilo nido Comunale sito a Controguerra (TE) in c. da San Giovanni "L'ARCA DI NOE'".

Il servizio comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche sulla base di un progetto pedagogico educativo ed organizzativo gestionale elaborato dalla ditta affidataria nonché, il servizio per la cura e l'igiene personale dei bambini, il rapporto con le famiglie (educatori), l'assistenza durante i pasti, il servizio di igiene, pulizia e sanificazione degli ambienti.

Il servizio inteso come "servizio socio – educativo" di interesse pubblico nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni, concorrendo con le famiglie alla loro educazione e formazione nel rispetto degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 76 del 28.04.2000 e ss.mm.ii., delle direttive generali di attuazione della citata legge regionale, approvate con D.G.R. n. 565/2001 e della "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia", emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e successivamente aggiornata con D.G.R. n. 393 del 25.06.2012 recante modificazioni ed integrazioni nonché, tutte le normative vigenti in materia.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono tenendo conto di quanto previsto in materia di sicurezza per il personale impiegato nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che dettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, precisando che ognuna delle parti è responsabile delle proprie competenze.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto del presente appalto ha durata complessiva di 2 (due) anni educativi (22 mesi) a partire dal 4 SETTEMBRE 2023 fino al 31 LUGLIO 2025.

Alla scadenza contrattuale la ditta aggiudicataria è obbligata, dietro richiesta dell'Amministrazione comunale, a continuare la gestione del servizio agli stessi patti e condizioni stabiliti dal contratto scaduto per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'impresa almeno 15 giorni prima della scadenza.

Il Comune si riserva di prorogare il contratto per ulteriori 11 mesi.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione alla ditta mediante PEC e con preavviso di tre mesi.

In tal caso alla ditta aggiudicataria sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

L'Amministrazione può altresì apportare modifiche al contratto per sopravvenute esigenze di riorganizzazione del servizio (riduzione del numero degli iscritti, diversa tipologia di domanda, modifica della legislazione vigente, ecc.).

Il Comune si riserva di affidare il servizio sotto riserva di legge al fine di garantirne la continuità.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO ED IMPORTI UNITARI A BASE DI GARA

L'importo presunto per la gestione del micro asilo nido comunale per la durata dell'appalto, dal 4 settembre 2023 al 31 luglio 2025 per un totale complessivo di 22 mesi, è stimato in € 150.700,00 (centocinquantamilasettecento/00) oltre IVA ai sensi di legge ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi unitari posti a base d'asta sono i seguenti:

- € 650,00 iva esclusa - tariffa per tempo pieno mensile con orario

07:45/17:00

- € 500,00 iva esclusa - tariffa per tempo parziale mensile con orario

07:45/14:30

L'importo complessivo dell'appalto pari ad € 150.700,00 – esclusi iva e oneri per la sicurezza - è stato calcolato sulla base del numero degli iscritti per l'anno educativo 2022/2023 (esclusi i bambini che frequenteranno la scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024), e precisamente n. 11 bambini (di cui n. 9 iscritti al tempo pieno e n. 2 iscritti al tempo parziale) moltiplicato per n. 22 mesi.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per ulteriori 11 mesi per € **75.350,00** al netto dell'iva prevista per legge e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo presunto per la gestione del micro asilo nido comunale per la durata dell'appalto è una mera stima pertanto, non impegnativa per il Comune in quanto, potrebbe subire variazioni in diminuzione o in aumento in considerazione del numero degli iscritti, resta inteso che eventuali variazioni in diminuzione del numero degli iscritti, comportanti una riduzione dell'importo dell'appalto, risulta a carico dell'impresa aggiudicataria, nella forma del rischio di impresa.

Il valore complessivo dell'appalto è onnicomprensivo di tutte le spese che l'affidatario sostiene per la gestione del servizio.

Gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono stimati ad \in 1.000,00 (mille/00).

L'appalto è a misura pertanto, il corrispettivo mensile effettivo sarà dato dal numero di bambini iscritti e frequentanti per l'importo a corpo bambino/mese offerto dall'aggiudicatario.

Per "frequentante" si intende che il bambino sia presente almeno un giorno al mese.

L'eventuale variazione nell'organizzazione del servizio richiesta dal Comune durante il periodo di validità del contratto sarà garantita dalla ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contenute nel presente capitolato.

I prezzi offerti si considerano non modificabili nell'ambito temporale dell'anno di validità del contratto.

La capacità ricettiva della struttura è per un numero massimo di 24 posti.

ART. 4 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra 6 (sei) mesi e 3 (tre) anni.

La strategia generale dell'intervento mira a costruire una rete di supporto alle famiglie per sostenerle nel loro compito di cura ma anche uno spazio di discussione e confronto sulle questioni relative all'educazione ed alla cultura dell'infanzia nonché, fornire al servizio standard di qualità. L'obiettivo che dovrà essere perseguito è quello di predisporre un progetto educativo mirato allo sviluppo psico – fisico dei bambini/e.

Il servizio ha lo scopo di offrire ai minori un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive, espressive, relazionali ed affettive, un luogo di crescita e di conoscenza in cui gli adulti predispongono contesti educativi che stimolano la curiosità ed il desiderio di esplorazione.

ART. 5 CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Il servizio si svolge di norma dal 1[^] settembre al 31 luglio di ogni anno con esclusione delle festività, delle vacanze natalizie e pasquali ed in casi eccezionali previa ordinanza sindacale.

Le fasce orarie giornaliere di apertura, dal lunedì al venerdì, sono le seguenti:

- 7,45/14,30 tempo parziale (con pasto)
- 7,45/17,00 tempo pieno (con pasto)

Il periodo e l'orario giornaliero di attività potranno essere variati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà rapportare il numero di operatori alla effettiva presenza numerica degli utenti, garantendo il rispetto della normativa di settore in ordine al rapporto educatori/minori ed altresì all'eventuale necessità di assistenti per situazioni di disabilità.

L'aggiudicatario assicurerà comunque la vigilanza dei bambini in caso di eventuale ritardo dei familiari anche oltre l'orario d'uscita.

L'impresa aggiudicataria dovrà organizzare il servizio presso il nido comunale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche per quanto attiene al rapporto educatore/bambino previsto nelle diverse fasce orarie di funzionamento calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio nonché le finalità e la programmazione delle attività educative devono essere contenute nella proposta progettuale presentata in sede di gara.

ART. 6 PRESTAZIONI

La ditta deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

La gestione delle prestazioni richieste alla ditta aggiudicataria con il presente appalto sono:

- 1. Attività educative socio pedagogiche e relativa fornitura di materiali (giocattoli giochi audiovisivi ecc...)
- 2. Coordinamento pedagogico e organizzativo del servizio

- 3. Gestione del servizio di assistenza e vigilanza dei bambini che devono essere svolti da un numero idoneo di educatori in base ai bambini inseriti nel nido con la presenza di un coordinatore, avente la responsabilità pedagogica ed organizzativa della struttura, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa
- 4. Servizi dedicati alla cura e all'igiene del bambino
- 5. Servizio di igiene e pulizia dei locali del nido
- 6. Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, manutenzione delle attrezzature e degli arredi, dei locali e delle zone di pertinenza (dispense bagni spogliatoi sala mensa) e quant'altro connesso alla regolare gestione del micro asilo nido comunale

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al gestore per tutta la durata dell'appalto nello stato in cui si trovano esclusivamente per la gestione del servizio. Prima dell'inizio della prestazione sarà redatto analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dovranno essere riportati o reintegrati entro un termine che sarà fissato nel verbale.

Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara avverrà ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

La proposta di aggiudicazione dell'appalto sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto derivante dalla somma delle risultanze dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di parità del punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1923.

Le offerte saranno esaminate e valutate da apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/77 e ss.mm.ii.

ART. 8 PROGETTO PEDAGOGICO - EDUCATIVO E GESTIONALE

Il progetto pedagogico ed educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo. Nel progetto pedagogico - educativo devono essere indicati i valori di riferimento, le finalità generali, gli orientamenti pedagogici su cui si fonda la gestione educativa del servizio e ai quali deve fare riferimento il progetto educativo che prende in esame l'assetto organizzativo del servizio, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini, la turnazione del personale, gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, (la programmazione dei percorsi di apprendimento e la loro verifica), nonché, le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio; le forme di integrazione nel sistema locale dei servizi.

ART. 9 PERSONALE

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le prestazioni oggetto dell'appalto.

La ditta aggiudicataria si impegna ad individuare un gruppo costante di lavoro di comprovata esperienza e capacità assicurando la continuità del servizio e provvedendo tempestivamente, a proprie spese, alla loro sostituzione in caso di assenza.

Il personale addetto dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per il servizio.

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia da parte degli utenti in cambio delle prestazioni effettuate.

Il personale dipendente della ditta aggiudicataria impegnato nel servizio compone il gruppo degli operatori ed è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo oltre che del corretto svolgimento di tutte le altre mansioni assegnate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Comune di Controguerra, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento di tale personale. In ogni caso l'Ente può ricusare un operatore impiegato nei servizi per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale richiedendone la sostituzione.

Nell'espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro
- rispettare gli obblighi ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in materia di normativa sulla Privacy;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione dei fogli di presenza e di qualsiasi altra documentazione che si renda necessaria.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'impresa affidataria dovra' inviare al Comune di Controguerra l'elenco del personale addetto ai servizi e di tutti i soggetti che, a qualunque titolo, hanno un ruolo o svolgono un'attività che determina un rapporto con il micro asilo nido comunale, l'utenza e/o il Comune.

L'elenco dovrà indicare per ogni operatore i seguenti dati:

Inquadramento contrattuale (qualifica – mansioni – livello di assunzione e tipologia di contratto applicato)

Posizione assicurativa INAIL e INPS

Curriculum vitae

L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile abilitato ad impegnare l'impresa aggiudicataria, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e trasmesso con documentazione integrativa al Comune. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale.

Al fine di garantire la continuità del servizio l'aggiudicataria è tenuta ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, evitando un turn over non funzionale, tollerato solo per cause di forza maggiore e fornire l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere sempre comunicata per iscritto e tempestivamente all'Ente.

Le figure professionali previste dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la pima infanzia", emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e successivamente aggiornata con D.G.R. n. 393 del 25.06.2012 recante modificazioni ed integrazioni, ed avranno il compito di:

- Accompagnare la crescita del bambino nel rispetto delle sue peculiarità
- Favorire nei minori il senso della propria identità attraverso il gioco e le attività quotidiane
- Progettare l'ambiente e proporre esperienze ed attività che promuovano lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini
- Provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei bambini quale alimentazione, igiene personale, vigilanza
- Curare i rapporti con le famiglie a livello individuale, di gruppo o di sezione

Avvertire tempestivamente i genitori nel caso di improvviso malessere o indisposizione del bambino, operare affinché venga ritirato dal micro asilo nido il più presto possibile e, in casi di particolare urgenza e gravità, qualora si ravvisino pericoli per l'integrità fisica del bambino e non si riescano a reperire i familiari, provvedere ad accompagnarlo con i mezzi di pronto soccorso all'ospedale, rimanendo presente accanto al bambino onde evitare ulteriori traumi fino all'arrivo dei genitori

Il Coordinatore Pedagogico che ha funzioni organizzative e gestionali rispetto al servizio e rispetto all'impiego del personale educativo ed ausiliario dovrà assolvere all'elaborazione, organizzazione e realizzazione di progetti educativi anche di sperimentazione, dovrà essere il referente per l'ufficio comunale competente di tutto quanto attiene la gestione del nido nonché, attività di verifica e valutazione dei risultati

Il Personale Educativo esprime la sua professionalità nella capacità di instaurare un rapporto significativo ed individualizzato con i bambini del gruppo, nel saper offrire loro occasioni di crescita in un clima di sicurezza affettiva, nell'organizzare e mediare le relazioni del gruppo, nel creare un ambiente fisico e relazionale stimolante, nell'attivare l'indispensabile rapporto con le famiglie.

Merita grande attenzione da parte delle educatrici anche la programmazione educativa.

Il Personale Ausiliario deve curare con la massima perizia la pulizia e l'igiene degli ambienti, il riordino degli spazi, degli arredi e dei materiali utilizzati nel corso della giornata contribuendo a rendere accogliente e confortevole il nido.

ART. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'impresa aggiudicataria si impegna a far partecipare tutto il personale impiegato nei servizi a corsi di aggiornamento/formazione specifica in relazione al servizio oggetto dell'affidamento da svolgersi da parte di un formatore esterno qualificato in modo da garantire il costante aggiornamento del personale senza oneri per l'Amministrazione Comunale. Per certificare l'assolvimento del presente obbligo l'impresa aggiudicataria dovrà presentare il resoconto dell'attività formativa indicando: contenuti, durata, monte ore, agenzia formativa, nominativi degli educatori/ausiliari interessati, ecc.

ART. 11 SOSTITUZIONE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE

L'impresa deve garantire la stabilità del personale educativo e potrà nel corso dell'anno educativo sostituire il personale in modo definitivo soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, maternità o convalescenza superiore al mese.

Le assenze a qualsiasi titolo (temporanee o permanenti) del personale educativo ed ausiliario impegnato nel micro asilo nido comunale dovranno essere regolarmente e tempestivamente sostituite con personale in possesso degli stessi titoli e requisiti richiesti dal presente capitolato, pena la risoluzione del contratto di appalto.

ART. 12 UTENZA E RETTE

L'ammissione dei bambini al micro asilo nido comunale è riservata alla stazione appaltante, così come la determinazione e la riscossione delle rette di frequenza. In nessun caso l'affidataria della gestione del servizio potrà rivolgere alle famiglie utenti del servizio richieste di pagamento aggiuntive e/o integrative. La stazione appaltante comunicherà tempestivamente all'impresa aggiudicataria l'elenco degli iscritti al servizio. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai bambini in condizione di fragilità, disabili, provenienti da famiglie in condizione di disagio sociale e/o sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il personale educativo di riferimento dovrà rendersi disponibile per riunioni di rete con il servizio sociale e i servizi specialistici e per collaborare alla realizzazione del progetto individualizzato.

ART. 13 MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

L'impresa aggiudicataria si impegna ad acquistare il materiale didattico e di consumo per la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: giochi, materiale didattico, libri, cancelleria, materiale fotografico e audiovisivo, materiale cartaceo, prodotti per l'igiene, materiale sanitario, materiale per le pulizie) a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino ed all'ordinario funzionamento del servizio, ai fini dello svolgimento del programma educativo presentato nell'offerta tecnica. Inoltre la ditta dovrà provvedere in ordine al materiale di consumo comunque necessario allo svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tovagliette, piattini, bicchieri, posate, salviettine ecc...,) curando di mantenerne la pulizia regolare. All'affidataria è rimessa l'interlocuzione con le famiglie per i cambi del corredo personale, di eventuali asciugamani personali e dei pannolini dei minori.

ART. 14 LOCALI - ARREDI ED ATTREZZATURE

L'impresa aggiudicataria si impegna ad utilizzare i locali sede del servizio, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto esistente nella struttura, per le attività indicate nel presente capitolato con la massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo. L'elenco dei locali e degli arredi dati in consegna ed il relativo stato d'uso risulterà da apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente fra l'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicataria prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto. La stazione appaltante a fine servizio procederà a verifica.

L'impresa aggiudicataria deve provvedere, alle piccole manutenzioni (sostituzione lampadine, piccole riparazioni infissi, manutenzione giochi e arredi, ripristino delle finiture danneggiate dall'utenza o da terzi). Inoltre, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di annotare tutti gli interventi eseguiti da conservare presso l'asilo nido comunale. Eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante.

ART. 15 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E SERVIZIO DI LAVANDERIA

Le pulizie dei locali del micro asilo nido comunale devono essere eseguite nel rispetto del progetto gestionale presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie. Per le operazioni di pulizia l'impresa aggiudicataria si deve approvvigionare di prodotti a norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso l'asilo allo scopo di rendere possibili i controlli da parte della stazione appaltante. Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. Il lavaggio di tutta la biancheria, compresi lenzuoli e asciugamani, è a carico della ditta. In ogni caso l'impresa aggiudicataria si obbliga ad utilizzare materiale a norma di legge e privo di allergeni: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso il nido allo scopo di rendere possibili i controlli da parte dei responsabili dell'Amministrazione.

ART. 16 SMALTIMENTO RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti rispettando tassativamente la differenziazione degli stessi prevista dalla raccolta pubblica urbana (ad es. umido organico, vetro e lattine, carta, plastica, non riciclabile) e convogliati negli appositi contenitori pubblici per la raccolta differenziata. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri relativi alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (es. sacchetti, contenitori interni, ecc). L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata nonché a collaborare e a sostenere le iniziative di raccolta differenziata.

ART. 17 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Sono a carico del Comune i seguenti compiti e funzioni:

- preparazione dei pasti nonché, l'acquisto delle derrate alimentari per la refezione la pulizia del refettorio è a carico della ditta affidataria
- raccogliere le domande di ammissione
- stabilire le fasce orarie di frequenza tenendo conto delle esigenze delle famiglie e le relative rette
- riscuotere le rette
- provvedere al pagamento delle fatture per le utenze
- acquistare gli arredi che si dovessero rendere essenziali per la corretta gestione della struttura
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'interno e dell'esterno della struttura
- estintori e la loro manutenzione
- copertura assicurativa dell'immobile, degli impianti fissi e delle attrezzature
- vigilare sull'andamento dell'attività del micro asilo nido L'Arca di Noè ed al controllo dei risultati

Eventuali carenze o disservizi dipendenti dalle attività e forniture di cui sopra, non dipendenti dalla ditta, devono essere segnalati al Comune in modo che si possa provvedere immediatamente alla loro sistemazione.

Il comune può richiedere in qualsiasi momento informazioni e documentazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli e verifiche.

ART. 18 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, così come determinato a seguito di gara, avverrà a presentazione di regolare fattura elettronica mensile posticipata, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l'impresa aggiudicataria e relativamente ai soli bambini iscritti e frequentanti per il mese di riferimento, per l'importo di aggiudicazione. L'Appaltatore provvederà mensilmente ad emettere fattura nei confronti del Comune il cui importo è dato dal costo bambino/mese offerto in sede di gara, per il numero di bambini iscritti e frequentanti, oltre iva ai sensi di legge. Sarà cura dell'Appaltatore fornire mensilmente al Comune gli elementi dimostrativi necessari a comprovare il numero dei bambini frequentanti, mediante la presentazione al Comune corredata da un report delle attività svolte e dal riepilogo delle presenze degli utenti iscritti e frequentanti.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dallo SDI, a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato che l'aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

Il Responsabile del Procedimento individuato verificherà la congruità e la regolare esecuzione delle prestazioni rese. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale, secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'impresa aggiudicataria abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo salvo adeguamento ISTAT.

ART. 19 D.U.V.R.I.

Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, si ravvisa il rischio di interferenza tra il personale dell'impresa appaltatrice, personale di cooperativa addetto alla preparazione dei pasti nonché, i dipendenti comunali che svolgono il compito di operai in occasione di eventuali interventi manutentivi di natura straordinaria. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, allegato al presente capitolato e che ne forma parte integrante, è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d'appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n.81/2008. L'aggiudicataria ha l'obbligo di redigere e presentare, entro 30 gg. dalla stipula del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell'ambito del servizio in oggetto, secondo le norme vigenti.

ART. 20 SICUREZZA DEL PERSONALE

L'appaltatore è tenuto a mettere in atto tutte le azioni e i comportamenti necessari a tutela della salute e della sicurezza del personale impiegato e all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008. Si impegna a fornire al personale impiegato ogni dispositivo individuale e collettivo di protezione necessario in relazione alle diverse tipologie delle attività svolte. Ogni aspetto rilevante in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto riguarda i rischi interferenti, è contemplato e riportato nel documento unico della valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, deve comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e deve inviare la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore è tenuto a effettuare un incontro con il RSPP dell'Ente committente al fine di coordinarsi sulle misure di sicurezza da adottare.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza, deve altresì garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D. Lgs. n.81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono esser forniti al Comune, prima della stipulazione del contratto. Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza l'Impresa Aggiudicataria deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

ART. 21 VIGILANZA SULL'APPALTO E CONTROLLI

- L' Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento del servizio oggetto dell'appalto ed al controllo dei risultati, può:
- a. effettuare verifiche e controlli a mezzo di visite, ispezioni, richieste documentali e quant'altro necessario al fine di accertare sia la regolare esecuzione del servizio, sia il rispetto degli orari di svolgimento;
- b. effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti ed eventuali soci lavoratori dell'impresa aggiudicataria;
- c. segnalare comportamenti del personale inadeguati;
- d. richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato segnalato, non ha provveduto a modificare il proprio comportamento;
- e. apportare variazioni agli spazi, orari e giorni del servizio dandone semplice preavviso di giorni 3 (tre) all'impresa aggiudicataria, la quale rinuncia ad ogni eccezione e pretesa a riguardo.
- Il comune in qualsiasi momento può richiedere alla ditta affidataria le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio e richiedere in merito opportuni accertamento al competente Ispettorato del Lavoro.

Resta comunque inteso che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente.

La ditta aggiudicataria per il proprio personale garantisce la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio in appalto.

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione Comunale farà pervenire per scritto all'impresa affidataria, le osservazioni e le contestazioni rilevate dal personale preposto al controllo.

ART. 22 RAPPORTI CON L'ENTE APPALTANTE - PENALITÀ

Considerato che il servizio oggetto del presente appalto è da ritenersi di utilità pubblica e non può essere sospeso, l'impresa aggiudicataria dovrà eseguirlo nei modi, termini e forme previsti dagli atti contrattuali e nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato in maniera conforme a quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'amministrazione applicherà all'impresa le seguenti penali, salvo l'eventuale maggior danno e l'obbligo di eliminare senza ritardo le cause delle infrazioni e/o carenze contestate:

- € 500,00 per ogni giorno di sospensione del servizio o per mancata comunicazione preventiva alla committente tre giorni prima in caso di sciopero che comporti l'interruzione del servizio;
- b. € 2.000,00 per inadempienze tali da mettere a rischio la regolare esecuzione del servizio anche se non tali da dare luogo all'immediata risoluzione per colpa del contratto;
- c. € 500,00 per ogni giorno in cui l'impresa aggiudicataria non impieghi personale adeguato numericamente, e/odi

mancato utilizzo di figura professionale idonea secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione di personale con personale in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni affidategli e salvi eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento. L'applicazione delle penali in tutti i casi descritti dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 72 (settantadue) ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'amministrazione comunale ne sia venuta a conoscenza. All'Impresa Aggiudicataria sarà assegnato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale. L'applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, di conseguire il risarcimento di eventuali maggiori danni. La stazione appaltante, quindi, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni. In ogni caso, la contestazione di tre ipotesi di inadempienze tra quelle sopra descritte costituisce grave inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell' aggiudicataria. Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali nel corso di un anno contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto e, previa dichiarazione di risoluzione, dovrà essere aggiudicato all' avente diritto meglio collocata in graduatoria che ne abbia i requisiti, a seguito di verifica. L' Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 23 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015. A tal fine, nella documentazione di gara viene riportato specifico elenco del personale attualmente impiegato con l'indicazione dei seguenti elementi: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai fini dell'ammissione alla gara, pertanto, ciascun concorrente:

• accetta espressamente, con l'accettazione delle condizioni di ammissione alla gara, la clausola sociale di cui al presente articolo.

ART. 24 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano in materia, per quanto consentito, gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 25 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto o il subappalto, sia totale che parziale, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del medesimo e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante, salvo maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni al fine del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la stazione appaltante. In materia di cessione dei crediti si applica l'art.106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 26 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ente appaltante, in caso di fallimento dell' impresa aggiudicataria o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'impresa aggiudicataria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento del servizio. L'affidamento è conferito alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 27 GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 per l'importo previsto dalla legge, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore della stazione appaltante fino al termine del periodo contrattuale. Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'impresa aggiudicataria assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa dell'ente appaltante per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, presentata in originale, dovrà contenere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la riscossione della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Ente Appaltante. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione con facoltà da parte della stazione appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro 15 (quindici) giorni.

ART. 28 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi (compresi gli utenti), senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione appaltante. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà fornire documentazione comprovante la stipula della suddetta polizza, con la previsione di un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T./R.C.O. appoggiata a primaria compagnia assicurativa.

ART. 29 SUBAPPALTO

Non è previsto la possibilità di cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente affidamento.

ART. 30 PRIVACY

L'aggiudicataria si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 (RGDP) in tema di protezione di dati personali e dal D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018. È fatto divieto all'aggiudicataria ed al personale della stessa impiegato nei servizi di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. L' impresa aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuti sono dati personali, anche sensibili, e che come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali, per cui si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta e, in particolare, deve essere dotata di modelli organizzativi/sistema di gestione e trattamento dei dati in linea con le previsioni del Regolamento 679/2016 e dalla legislazione italiana vigente di settore. L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'

aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra citati. Il Comune di Controguerra, quale titolare dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, di seguito "Titolare", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, conferirà all'aggiudicatario la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in relazione alla gara in oggetto. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, sarà tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, dovrà assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuverà quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

ART. 31 TRACCIABILITÀ

Il presente affidamento viene effettuato in osservanza delle condizioni stabilite, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217. I pagamenti, pertanto, possono essere effettuati solo su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed esclusivamente per il tramite dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni. Il presente contratto si risolve di diritto in caso inadempimento degli obblighi suddetti. Il Comune di Controguerra verifica l'assolvimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi.

ART. 32 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, sia contrattuali sia fiscali, sono e saranno a carico dell' impresa aggiudicataria.

ART. 33 RINVIO E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e l'Impresa Aggiudicataria in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Teramo. Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in 25 materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

ART. 34 RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Oltre a quanto previsto all'art. 1453 del Codice Civile la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

a. in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quale, a titolo esemplificativo:

- inosservanza delle norme igienico-sanitarie riconducibile all'attività dell'affidatario
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso utilizzo di personale privo di requisiti
- mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro
- gravi danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale e riconducibili alle attività della società affidataria, destinazione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito

b. in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

È nella facoltà dell'Ente Appaltante risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano applicate con le modalità previste dal presente capitolato, non meno di 3 penalità come previste dal precedente art. 22.

Nei casi suddetti l'impresa aggiudicataria incorre nel completo obbligo di risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'Amministrazione Comunale dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale. Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione Comunale determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta alla società affidataria.

ART. 35 RECESSO

L'Ente Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicarsi all' impresa aggiudicataria con pec nei seguenti casi:

- giusta causa
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento, soppressione o trasferimento di strutture e/o attività.

Si conviene che per giusta causa si intendono, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

condanna riportata da un componente l'organo di amministrazione, dall'Amministratore Delegato dal Direttore Generale o dal Responsabile Tecnico della società affidataria per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla data comunicata di efficacia del recesso, la società affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Ente Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Ente Appaltante stesso. In caso di recesso, la società affidataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

ART. 36 NORME DI RINVIO

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 37 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Francesca Cucco.